

IMPOSTE SUL REDDITO

La scelta di disapplicare il regime forfetario

di Laura Mazzola

Il **regime forfetario** rappresenta il **regime naturale delle persone fisiche che esercitano un'attività di impresa, arte o professione in forma individuale**, purché nell'anno precedente:

1. abbiano **conseguito ricavi o percepito compensi non superiori ai limiti indicati nell'allegato 4 alla L. 190/2014, e successive modifiche;**
2. abbiano **sostenuto spese complessivamente non superiori a 5.000 euro lordi per lavoro accessorio e lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori, anche assunti per l'esecuzione di specifici progetti;**
3. il **costo complessivo dei beni strumentali**, assunto al lordo degli ammortamenti, **non superi**, alla data di chiusura dell'esercizio, i **000 euro**.

Contestualmente, però, tali soggetti non possono avvalersi del regime di vantaggio se nell'anno corrente:

1. a) si avvalgono di **regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito**;
2. b) sono **soggetti non residenti**, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell'Unione europea, o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni, e producono in Italia almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto;
3. c) effettuano, in via esclusiva o prevalente, **operazioni di cessione di fabbricati e relative porzioni o di terreni edificabili, ovvero cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi**;
4. d) **partecipano a società di persone, ad associazioni professionali**, di cui all'articolo 5 del Tuir, o a **società a responsabilità limitata aventi ristretta base proprietaria che hanno optato per la trasparenza fiscale**, ai sensi dell'articolo 116 del Tuir;
5. d-bis) nell'anno precedente hanno percepito **redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro**.

I contribuenti, che rispettano questi requisiti di accesso nonché cause di esclusione, pur accedendo naturalmente nel regime forfetario, hanno la possibilità di:

- **disapplicarlo**;
- **fuoriuscire dallo stesso**.

La scelta, come specificato dalla circolare n. 10/E/2016 dell'Agenzia delle entrate, avviene per

comportamento concludente, anche se il contribuente deve indicare, all'interno del **quadro VO** della dichiarazione Iva annuale, **l'opzione** per il regime ordinario.

L'opzione vincola il contribuente per un **triennio**, trascorso il quale si rinnova tacitamente anno per anno.

Fanno eccezione a detto vincolo i contribuenti che nell'anno 2015 hanno optato per il regime ordinario e nell'anno in corso sono interessati all'applicazione del regime di favore.

Infatti, tali soggetti possono rientrare nel regime in esame senza attendere il decorso del triennio e, eventualmente, **effettuare le opportune rettifiche dei documenti già emessi**, con applicazione dell'Iva, nel corso del 2016.

In particolare, **entro sessanta giorni** dalla data di pubblicazione della circolare n. 10/E/2016, ovvero entro la **prima liquidazione Iva successiva se scade dopo il predetto termine**, al fine di correggere gli errori commessi in fattura, può essere **emessa una nota di variazione**.

La nota deve essere solo **conservata dal contribuente**, mentre deve essere **registrata dal cessionario/committente**, salvo il suo diritto alla restituzione dell'importo pagato a titolo di rivalsa.